Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2025/2079(INL)

30.6.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative
(2025/2079(INL))

Commissione giuridica

Relatore: René Repasi

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

(Autore della proposta: René Repasi)

PR_INL

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA 7

MOTIVAZIONE 13

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 16

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative
(2025/2079(INL))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 50 e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[1],

– visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[2],

– visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE[3],

– vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario[4],

– vista la comunicazione della Commissione del 28 maggio 2025 dal titolo "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up" (COM(2025)270),

– vista la relazione di Enrico Letta, del 17 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),

– vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European Competitiveness" (Il futuro della competitività europea),

– visti gli articoli 47 e 55 del suo regolamento,

A. considerando che all'interno dell'Unione le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, sono soggette a norme altamente variabili da uno Stato membro all'altro; che tale eterogeneità normativa e i costi legati alla difficoltà di condurre attività commerciali in contesti sconosciuti ostacolano il finanziamento paneuropeo delle imprese;

1 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj.
2 GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj.
3 GU L 257 del 28.8.2008, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
4 GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj.

B. considerando che non sarebbe possibile creare un sistema europeo unificato solo mediante un atto giuridico a sé stante dell'Unione, bensì anche attraverso l'introduzione di un insieme di norme che affianchino l'ordinamento giuridico nazionale vigente in ciascuno Stato membro;

C. considerando che molte start-up e scale-up dell'Unione stanno sviluppando tecnologie pionieristiche; che tali imprese sono spesso acquisite da imprese straniere prima raggiungere la maturità; che tali acquisizioni si collocano spesso al di sotto delle soglie di controllo delle concentrazioni dell'Unione;

D. considerando che le imprese innovative necessitano di accesso al capitale di rischio, di mobilità paneuropea, di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati, di protezione contro le "acquisizioni killer" e di investimenti a lungo termine;

Principi generali

1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28° regime per le imprese innovative ("il 28° regime"), che dovrebbe consistere in una proposta legislativa di direttiva avente come base giuridica gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

2. è fermamente contrario all'utilizzo dell'articolo 352, paragrafo 1, TFUE come base giuridica, in quanto ciò ritarderebbe l'adozione della proposta legislativa a causa del requisito dell'unanimità; è critico rispetto al ricorso alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329 TFUE o ad accordi intergovernativi ai fini dell'istituzione del 28° regime;

3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;

4. ritiene che il 28° regime rappresenti un passo avanti verso un ulteriore approfondimento del mercato interno e una maggiore integrazione europea;

5. ribadisce che le imprese che aderiscono volontariamente al 28° regime dovrebbero essere vincolate dalle sue norme;

6. sottolinea che la scelta di un'impresa di aderire al 28° regime deve essere automaticamente riconosciuta negli ordinamenti giuridici nazionali dei 27 Stati membri;

7. è consapevole del rischio che un 28° regime possa consentire l'elusione delle tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli; sottolinea che il 28° regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;

Il 28º regime per le imprese innovative

8. è del parere che il 28° regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto

societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28° regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali, nuove o esistenti;

9. propone di denominare la forma societaria oggetto del 28° regime "start-up e scale-up europea" (ESSU); chiede che l'acronimo "ESSU" sia aggiunto alle abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti;

10. sottolinea che il 28° regime non pregiudica la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo né le norme sulla codeterminazione dei dipendenti;

11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;

12. chiede che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);

13. chiede che sia ulteriormente sviluppato e adeguato un identificativo delle imprese dell'Unione per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale;

14. ritiene che la possibilità di registrarsi come ESSU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire un'ESSU;

15. ritiene che un'ESSU dovrebbe poter operare come impresa singola autonoma o come controllata di una società madre dell'ESSU;

16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi;

17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo; ritiene che occorra prendere in considerazione la creazione di piani di azionariato per i dipendenti di un'ESSU affinché possano acquisire una partecipazione nell'impresa;

Garanzie

18. sottolinea la necessità di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni

killer" e di impedire la delocalizzazione dell'innovazione al di fuori dell'Unione, spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca; ritiene che il regolamento sulle concentrazioni sia inadeguato per far fronte alla questione delle "acquisizioni killer"; chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, in particolare azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto;

19. esprime preoccupazione per il rischio che le norme esistenti in materia di tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri siano indebolite;

20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale;

Accesso al capitale

21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti;

22. ritiene che la nuova proposta legislativa dovrebbe contenere norme armonizzate su strumenti di debito assimilabili ai titoli azionari, che consentano agli investitori di investire in un'impresa senza acquisire diritti di controllo sulla stessa;

Risoluzione delle controversie

23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese;

Disposizioni finali

24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, sulla base degli articoli 50 e 114 TFUE, una proposta di direttiva seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1. Principi generali e base giuridica

Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28° regime "start-up e scale-up europea" (ESSU). L'ESSU non dovrebbe essere una forma societaria autonoma paneuropea, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri che presenti determinati elementi armonizzati dal diritto dell'Unione. L'acronimo "ESSU" dovrebbe essere aggiunto alle abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti.

L'ESSU dovrebbe basarsi sulle forme societarie stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere se autorizzare la conversione in ESSU delle forme societarie nazionali esistenti o se creare una nuova forma societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione aziendale "ESSU".

L'esistenza di un'ESSU dovrebbe essere automaticamente riconosciuta negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri come società a responsabilità limitata.

La normativa applicabile alla creazione di un'ESSU dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui l'impresa in questione è costituita. In deroga a tale principio e al fine di tutelare interessi pubblici predefiniti, dovrebbe essere possibile determinare la normativa applicabile, diversa da quella del luogo di costituzione, mediante un criterio di collegamento prevalente.

La base giuridica dell'ESSU dovrebbe essere costituita dagli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.

Il Parlamento è consapevole del rischio che il riconoscimento automatico di un'ESSU possa portare a un'elusione delle norme nazionali obbligatorie che tutelano le parti più deboli. Le norme societarie delle ESSU non dovrebbero pertanto pregiudicare la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo, comprese le norme sulla codeterminazione dei dipendenti, e dovrebbero prevedere garanzie che impediscano efficacemente l'uso illegittimo delle ESSU.

2. Ambito di applicazione

Gli Stati membri dovrebbero prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali una serie di norme che, se rispettate, consentano a una forma societaria nazionale di includere l'acronimo "ESSU" nella sua ragione sociale. Per potersi registrare come ESSU, una forma societaria nazionale dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

– essere un'entità giuridica dotata di capacità giuridica che viene riconosciuta automaticamente in tutti gli Stati membri alla data della sua registrazione;

– essere una società a responsabilità limitata in cui la responsabilità dei proprietari per i debiti della società è limitata all'importo dei loro contributi;

– non essere quotata in borsa;

– essere stata costituita da una o più persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro;

– poter operare come impresa singola autonoma o come controllata di una società madre dell'ESSU;

– avere la sede legale in uno degli Stati membri.

Se il diritto societario nazionale prevede un capitale versato minimo per la costituzione di un'impresa idonea a registrarsi come ESSU, il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR e l'impresa dovrebbe essere obbligata a destinare almeno il 25 % dei suoi utili annuali ad una riserva legale fino a quando tale riserva, unitamente all'eventuale capitale inizialmente versato, raggiunga il capitale minimo richiesto dalla legislazione nazionale in questione.

In un'ottica di semplificazione, la possibilità di registrarsi come ESSU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti, in quanto ciò creerebbe ulteriori oneri burocratici.

Se un'ESSU intende quotarsi in borsa, dovrebbe essere tenuta a convertirsi in società per azioni ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, conformemente alle norme di conversione nazionali e dell'Unione.

3. Creazione della forma societaria

La creazione e la registrazione di un'ESSU dovrebbero avvenire in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro 48 ore.

Al momento della creazione, l'ESSU dovrebbe ricevere un'identità digitale unificata e un identificativo delle imprese per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale.

Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione per le ESSU. Tale registro integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. Al momento dell'iscrizione nel registro digitale delle imprese a livello dell'Unione, l'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.

Il registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione fungerebbe da punto di

ingresso diretto per la registrazione delle imprese come ESSU. La creazione, la presentazione dei documenti e l'aggiornamento dei dati dovrebbero essere effettuati tramite tale registro in una sola volta e tali dati dovrebbero essere accessibili in tutti gli Stati membri tramite un'interfaccia multilingue e norme di identificazione armonizzate basate sul regolamento eIDAS[1]. Il registro potrebbe avvalersi di una rete di registri distribuiti (DLT) autorizzata che registra gli eventi chiave dell'impresa, come le iscrizioni o i trasferimenti di azioni, con marcatura temporale immutabile.

4. Garanzie

Le norme relative alle ESSU dovrebbero lasciare impregiudicati il diritto del lavoro individuale e collettivo e le norme sulla codeterminazione dei lavoratori.

La legge applicabile ai contratti individuali di lavoro dovrebbe essere determinata esclusivamente dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008.

Per le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti, il diritto applicabile dovrebbe essere determinato dalla sede effettiva dell'impresa, ovvero la sede della sua direzione centrale.

In caso di controversia o di incertezza in merito al diritto nazionale che disciplina le questioni relative alla codeterminazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione di un'ESSU, i rappresentanti dei lavoratori o i sindacati che avrebbero un diritto di nomina a norma del diritto nazionale la cui applicazione è controversa o incerta dovrebbe poter chiedere all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui la società ha la sede sociale di decidere in merito al diritto applicabile. Tale organo giurisdizionale dovrebbe avere competenza esclusiva a dirimere la controversia.

5. Incoraggiare una visione a lungo termine facoltativa

Al fine di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, la cui creazione è spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca, gli Stati membri dovrebbero introdurre norme che consentano alle imprese di aderire irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari quali:

– la separazione dei diritti di voto e dei diritti economici attraverso diverse categorie di azioni, in particolare le azioni a doppia classe;

– la qualifica dei diritti di voto come non trasferibili e non ereditari;

– la distribuzione degli utili agli investitori o ai titolari di diritti economici sulla base di un

[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

accordo contrattuale limitato nel tempo o negli importi e che può essere risolto da una delle parti in qualsiasi momento;

– la limitazione della trasformazione transfrontaliera in entità che hanno optato per il regime di protezione giuridica supplementare, in particolare per i blocchi degli attivi.

Le imprese che hanno optato per tali regimi di protezione giuridica supplementari dovrebbero poter includere il marchio "steward-owned" nella loro ragione sociale.

È opportuno modificare la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere al fine di consentire agli Stati membri che hanno scelto di introdurre la propria forma societaria nazionale di "steward ownership" di limitare la trasformazione transfrontaliera di tale forma societaria nazionale in forme societarie di altri Stati membri che prevedono anche forme analoghe di "steward ownership".

6. Attrarre talenti

La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. L'ESSU dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP"), agevolata da un intermediario separato. Ciò consentirà non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a lungo termine, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro delle ESSU occorre tenere conto dei seguenti principi:

– come condizione preliminare, tali regimi non dovrebbero in alcun caso sostituire o diminuire la normale retribuzione di base o qualsiasi altra forma di contributo, come i contributi previdenziali, ma dovrebbero costituire una prestazione complementare a tutti i diritti sociali e contrattuali;

– la trasparenza deve essere un principio fondamentale in tutte le fasi di progettazione e attuazione di tali regimi;

– la partecipazione a tali regimi deve essere non discriminatoria e aperta a tutti i lavoratori;

– la partecipazione a tali regimi deve rimanere volontaria per i lavoratori dipendenti;

– tali regimi devono essere accompagnati da meccanismi per tutelare i lavoratori da rischi finanziari irragionevoli.

La Commissione, in consultazione con le parti sociali e sulla base di esempi di migliori prassi, dovrebbe elaborare modelli semplici, elementari e di sostegno di base per accordi di ripartizione degli utili e orientamenti per le ESSU al fine di facilitare l'attuazione, migliorare la consapevolezza in merito ai piani ESOP e far convergere i regimi di partecipazione finanziaria tra gli Stati membri. I modelli di accordi e orientamenti dovrebbero includere informazioni sui rischi finanziari associati per i dipendenti, specificare le opzioni di rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti e considerare l'impatto sui dipendenti in un'ottica specifica di parità di genere.

7. Attrarre capitali di rischio

Gli Stati membri dovrebbero introdurre strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale armonizzati che consentano agli investitori di investire in società senza acquisire diritti di controllo su una società (come i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni tacite o i prestiti collegati al profitto). Tali strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale dovrebbero:

– essere creati mediante la conclusione di un accordo contrattuale tra la società e l'investitore per un conferimento di capitale; tale accordo deve specificare l'importo del capitale investito, includere una data di rimborso definita e prevedere una compensazione che può assumere la forma di interessi fissi o variabili o di partecipazione agli utili;

– essere subordinati ai crediti ordinari;

– essere trattati come capitale proprio o sostitutivo del capitale proprio a fini regolamentari e contabili.

Al fine di aumentare la certezza del diritto in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere all'ingresso nel mercato agli investimenti nelle ESSU, la Commissione dovrebbe agevolare lo sviluppo di modelli di statuto societario, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per le ESSU e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

La Commissione dovrebbe nominare un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli standardizzati di atto costitutivo di alta qualità che corrispondano ai requisiti armonizzati per le ESSU. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere, tra l'altro, fondatori, investitori e sindacati.

La Commissione dovrebbe nominare un ulteriore gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli di accordi standard, equi e di alta qualità tra azionisti. Tali modelli di accordi tra azionisti dovrebbero trovare un equilibrio tra gli interessi dei fondatori e degli investitori. Tale gruppo di esperti dovrebbe includere, tra l'altro, i fondatori e gli investitori in capitale di rischio.

La Commissione dovrebbe istituire un Centro comune di ricerca per il diritto commerciale europeo e comparato al fine di stabilire informazioni comparabili e ad accesso aperto sulla regolamentazione delle imprese negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

8. Risoluzione specializzate delle controversie

Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie riguardanti le ESSU, è opportuno istituire un meccanismo alternativo specifico per la risoluzione delle controversie. La partecipazione a tale meccanismo dovrebbe essere subordinata al consenso delle parti interessate. Le controversie relative al diritto del lavoro individuale e collettivo dovrebbero essere escluse da tale meccanismo. La competenza in tali casi dovrebbe essere determinata

conformemente agli articoli da 20 a 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria ESSU, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ESSU o di azioni di ESSU e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi in inglese, a condizione che le parti interessate acconsentano.

MOTIVAZIONE

Con il nuovo mandato la Commissione europea ha annunciato la sua intenzione di creare un nuovo status giuridico per le imprese — un "28º regime". Il "28º regime" descrive una tecnica legislativa mediante la quale le norme giuridicamente vincolanti adottate a livello dell'UE coesistono nei territori degli Stati membri con le norme nazionali. La loro applicazione dipende dalla scelta volontaria delle parti private di essere vincolate da tali norme dell'UE. Dal punto di vista di tali soggetti privati, le norme dell'UE devono risultare più vantaggiose rispetto al diritto nazionale altrimenti applicabile. L'UE si è già avvalsa di questa tecnica legislativa nell'adottare il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le Societatas Europaea (SE). La Commissione ha proposto la Societas Privata Europaea (SPE), la Societas Unius Personae (SUP) e il diritto comune europeo della vendita (CESL) come "28º regime", ma non ha mai concluso il processo legislativo.

Nella relazione di Enrico Letta intitolata "Much More Than a Market", in cui ha chiesto la creazione di una "società europea semplificata", si è fatto ricorso alla tecnica legislativa del "28º regime" per sostenere le imprese innovative. Riferimenti analoghi si possono trovare anche in diverse recenti comunicazioni della Commissione europea e nella relazione di Draghi sul futuro della competitività europea. La relazione di iniziativa legislativa del Parlamento europeo intende delineare un percorso per la progettazione e l'inquadramento di tale forma societaria, con una visione specifica del modo in cui tale status potrebbe andare a vantaggio delle PMI, delle start-up e delle scale-up e dei loro fondatori che desiderano operare ed espandersi in tutto il mercato interno, senza limitarsi a ciò.

In passato la Commissione europea ha tentato di istituire un regime per una società privata europea, tuttavia nessuno di tali tentativi si è rivelato pienamente efficace. I motivi del fallimento derivano dalle lacune nella concezione di tali tentativi e dalla mancanza di garanzie per i diritti di consultazione e partecipazione dei lavoratori, per cui non è stato possibile raggiungere il consenso necessario. Anche la creazione di ulteriori oneri giuridici, amministrativi e finanziari associati a tali tentativi ha contribuito a limitarne la diffusione tra le imprese di recente costituzione.

Stabilire le garanzie necessarie per prevenire efficacemente l'uso abusivo di un "28º regime", in particolare per quanto riguarda le norme di codeterminazione, è della massima importanza e costituisce un presupposto necessario per il successo e l'accettazione sociale del progetto.

Dopo molti anni, sebbene siano stati compiuti passi importanti per quanto riguarda l'armonizzazione del diritto societario in Europa, molte sfide rimangono irrisolte, in particolare per le imprese più piccole ed emergenti, mentre sono emerse nuove sfide economiche.

Il relatore pertanto raccomanda che la forma societaria proposta dalla Commissione sia denominata "start-up e scale-up europea" (ESSU). Invece di istituire una forma societaria paneuropea autonoma, attraverso un regolamento — che richiederebbe l'articolo 352, paragrafo 1, TFUE come base giuridica e rischierebbe di ripetere gli errori del passato — il relatore raccomanda l'istituzione di una forma societaria nazionale automaticamente riconosciuta in tutti gli Stati membri. Ciò può essere attuato potenziando le forme nazionali esistenti di società a responsabilità limitata o creando nuove forme societarie nazionali su

misura. Un siffatto modo di sovranazionalizzare elementi essenziali di una forma societaria altrimenti nazionale può essere conseguito mediante una direttiva di armonizzazione massima sulla base degli articoli 50 e 114 TFUE.

La forma societaria "start-up e scale-up europea" (ESSU) affronterebbe gli oneri creando un contesto normativo semplificato, digitalizzato, comprensibile e di facile utilizzo, adeguato alle esigenze delle PMI, delle start-up e delle scale-up, senza limitarsi a una nuova categoria di imprese "innovative" o ad altri criteri limitanti, al fine di creare e rafforzare l'innovazione in Europa. Subordinare l'accesso alla forma giuridica alla condizione che le parti forniscano le prove necessarie per qualificarsi come ammissibili — ad esempio dimostrare il loro carattere "innovativo" — aumenterebbe gli oneri amministrativi che in particolare le piccole e medie imprese faticano a gestire. Per soddisfare al meglio le esigenze delle PMI, delle start-up e delle scale-up, l'ESSU deve essere una società a responsabilità limitata non quotata sul mercato azionario.

Oltre a semplificare le procedure di costituzione e registrazione delle imprese, il relatore propone che il quadro giuridico affronti vari elementi per rafforzare la competitività delle PMI, delle start-up e delle scale-up che scelgono di aderire alla nuova forma societaria. La proposta delinea pertanto diverse componenti che dovrebbero essere incluse per migliorare l'accesso al capitale e al talento per le ESSU e incoraggiare la visione a lungo termine. In particolare, le start-up che trasformano idee innovative in prodotti commercializzabili sono soggette alle cosiddette "acquisizioni killer", che difficilmente possono essere controllate mediante leggi sul controllo delle concentrazioni. Il relatore desidera pertanto esaminare elementi di forme societarie a lungo termine e mirate, di cui vi sono già esempi esistenti ed emergenti in diversi Stati membri, in particolare, per quanto riguarda i "blocchi degli attivi" e le possibili sfide per quanto riguarda le trasformazioni transfrontaliere. Affinché le imprese che optano per un regime giuridico che favorisce una visione a lungo termine rimangano interessanti per gli investitori, qualsiasi proposta di questo tipo deve essere accompagnata da norme armonizzate a livello dell'UE in materia di strumenti di debito assimilabili agli strumenti di capitale che consentano agli investitori di investire in società senza acquisire diritti di controllo su una società (come i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni tacite o i prestiti collegati al profitto).

Il successo di altre forme societarie in altri paesi (come il Delaware Inc. negli Stati Uniti) è legato all'efficienza, alla rapidità e al grado di specializzazione del sistema giudiziario che si pronuncia su questioni relative a tale forma societaria. Tale obiettivo può essere conseguito mediante un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le ESSU, così come da un sistema di collegi specializzati nelle questioni relative alle ESSU presso i tribunali degli Stati membri. Entrambi i sistemi possono giudicare soltanto le controversie di diritto civile tra società, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di società ESSU o di azioni di società ESSU, nonché le controversie tra una società ESSU e i membri della sua struttura di governance. La partecipazione a queste forme speciali di risoluzione delle controversie è subordinata al consenso delle parti interessate. Le controversie relative al diritto del lavoro individuale e collettivo sono escluse da tale meccanismo.

In termini di garanzie per le norme di codeterminazione, il relatore propone una soluzione di conflitto di leggi anziché norme sostanziali come quelle che si possono trovare nella SE. Le norme in materia di codeterminazione differiscono in modo significativo da uno Stato membro all'altro. La loro esistenza e la loro importanza sono strettamente legate al tessuto sociale dell'economia di uno Stato membro; si raccomanda vivamente di mantenere inalterate

le disposizioni nazionali in materia di codeterminazione da parte delle ESSU. Secondo il relatore, il modo migliore per conseguire il rispetto delle specificità nazionali è mediante norme di conflitto di leggi che armonizzano la determinazione del diritto nazionale applicabile rispetto alle norme armonizzate dell'UE, il che comporterà sempre un compromesso politico con standard di codeterminazione più elevati presenti in alcuni Stati membri. Si raccomanda pertanto alle ESSU di determinare la legge applicabile alle questioni relative alla codeterminazione in funzione dell'ubicazione della sede effettiva dell'ESSU, ovvero la sede della direzione centrale.

Inoltre, l'ESSU lascia impregiudicato il diritto del lavoro individuale e collettivo, in quanto la legge applicabile ai contratti individuali di lavoro è determinata dall'articolo 8 del regolamento Roma I.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
ACT \| The App Association - Transparency Register: 72029513877-54
Association pour l'Unification du Droit des affaires en Europe - Transparency Register: 490631396665-19
Bundesministerium der Justiz (BMJ) - Federal Ministry of Justice
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) - Federal Ministry of Labour and Social Affairs)
Bundesnotarkammer - Transparency Register: 74591581960-65
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - Transparency Register: 22330076571-75
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands eV- Transparency Register: 0767788931-41
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) - Transparency Register: 74081206759-11
Conseil International du Notariat Belge /Internationale Raad van het Belgisch Notariaat- Transparency Register: 134690012359-91
Deutsche Bank AG - Transparency Register: 271912611231-56
Deutsche Börse AG - Transparency Register: 20884001341-42
Deutsche Industrie- und Handelskammer - Transparency Register: 22400601191-42
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) - Transparency Register: 07595112423-87
Deutscher Sparkassen-und Giroverband - Transparency Register: 62379064909-15
Deutscher Steuerberaterverband e.V. - Transparency Register: 845551111047-04
EU Inc Petition - Transparency Register: 848536795849-82
European Commission
European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) - Transparency Register: 37854527418-86
European Savings and Retail Banking Group - Transparency Register: 8765978796-80
European Startup Nations Alliance (ESNA)
European Trade Union Confederation - Transparency Register: 06698681039-26
France Digitale- Transparency Register: 479234015862-06
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. - Transparency Register: 6437280268-55
Global Legal Entity Identifier Foundation - Transparency Register: 660337819709-62
Hans-Böckler-Stiftung - Transparency Register: 957887652130-79
International Credit Insurance & Surety Association - Transparency Register: 924462331324-02
Leibniz Institute for Financial Research SAFE - Transparency Register: 843071031814-24
Nordic Financial Unions - Transparency Register: 4129929362-47
Oliver Coste
Österreichische Notariatskammer - Transparency Register: 6475183729-37
Permanent Representation of Austria to the European Union
Permanent Representation of Estonia to the European Union
Permanent Representation of France to the European Union
Permanent Representation of the Federal Republic of Germany to the European Union
Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the European Union

Startup Portugal
Stiftung Verantwortungseigentum e.V.- Transparency Register: 202064594750-82
Stripe, Inc.- Transparency Register: 389356530261-76
vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. - Transparency Register: 49096067887-19

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.